

Allegato "D" al Repertorio n. 16.773/10.964

Statuto a condizione sospensiva dell'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Eligo sull'Euronext Growth

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Articolo 1

Denominazione sociale

1. È costituita la società per azioni con la denominazione
"Eligo S.p.A.".

Articolo 2

Sede legale

1. Eligo S.p.A. (la "Società") ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero.
3. Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 3

Oggetto

1. La Società ha per oggetto, in Italia e all'estero, attività prevalentemente orientate allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, in particolare, il disegno, la produzione e la commercializzazione al dettaglio, anche a domicilio e via internet, di articoli di vestiario per uomo, donna e bambino, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria, accessori di abbigliamento e biancheria intima, prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa ed i profumi.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà altresì:

(i) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, di credito, locazione e ipoteca ritenute dall'organo amministrativo o dai soci necessarie ed utili per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;

(ii) assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali;

(iii) assumere direttamente e indirettamente, sia in Italia che all'estero, quote e interessenze, partecipazioni – anche azionarie – in affari industriali e commerciali, in altre società, consorzi, imprese, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico, associazioni costituende o costituite, non nei confronti del pubblico;

(iv) prestare avalli, concedere fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale a favore di terzi.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che riterrà strettamente necessarie al conseguimento degli scopi sociali anche assumendo obbligazioni, prestando fidejussioni anche nell'interesse di terzi e concedendo ipoteche per le operazioni creditizie che si rendessero a tal fine necessarie od opportune, sempre al fine e nei limiti del conseguimento degli scopi sociali e comunque inibendosi le attività di cui al TUB e TUF.

Potrà infine assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile.

Articolo 4

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La Società può essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZARI

Articolo 5

Capitale sociale

1. Il capitale è determinato in Euro 59.095,41 (cinquantanovemilanovantacinque euro/41) ripartito in numero 5.909.541 (cinquemilioni novecentonovemila cinquecentoquarantuno) azioni prive del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci.

2. Su richiesta del Consiglio di Amministrazione i soci possono effettuare versamenti a titolo di finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, con diritto alla restituzione delle somme versate, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

3. L'assemblea straordinaria dei soci in data 28 novembre 2022 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, anche in più tranche, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, del Codice Civile, per un massimo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni di nuova emissione aventi il medesimo valore nominale implicito di quelle in circolazione, da eseguirsi entro 27 novembre 2027.

4. L'assemblea straordinaria dei soci in data 29 luglio 2022, e, successivamente, in data 28 novembre 2022, ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, anche in più tranche, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, del Codice Civile, per un massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila) comprensivi di eventuale sovrapprezzo da riservare esclusivamente alla conversione degli strumenti finanziari partecipativi emessi dall'assemblea degli azionisti in data 29 luglio 2022 in favore di Mazal Fashion S.r.l., da eseguirsi entro il 31 dicembre 2024.

5. L'assemblea straordinaria dei soci in data 28 novembre 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a titolo oneroso, in via scindibile e progressiva, a servizio della conversione degli strumenti finanziari partecipativi riservati a CDP Venture Capital SGR S.p.A. in qualità di gestore del "Fondo Rilancio", per complessivi massimi Euro 600.000,00 (seicentomila), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5 e 6 comma c.c., da eseguirsi entro il 27 novembre 2027 mediante emissione di azioni mantenendo il medesi-

mo valore nominale implicito.

6. L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più tranche il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

7. Il Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2022 a valere sulla delega ricevuta – ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ. – dall'Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2022, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, per complessivi massimi Euro 52.640,00 (cinquantaduemilaseicentoquaranta), di cui massimi nominali euro 224,00 (duecentoventiquattro), con sovrapprezzo di euro 52.416,00 (cinquantaduemilaquattrocentosedici), mediante emissione di n. 22.400 (ventiduemilaquattrocento) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma cod. civ., da eseguirsi entro il 9 dicembre 2022.

Articolo 6

Azioni – Obbligazioni – Strumenti Finanziari

1. Le azioni sono indivisibili, liberamente trasferibili e ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

2. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ("TUF") e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

3. La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'art. 2349, ultimo comma, e dell'art. 2346, ultimo comma, del Codice Civile.

4. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "cum warrant" e "warrant", ove sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente.

5. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'art. 83-duodecies TUF.

Titolo III

OPA ENDOSOCIETARIA – REVOCA - PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Articolo 7

OPA endosocietaria

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

4. A partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, la Società rende applicabile, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 111 del TUF e i relativi regolamenti Consob di attuazione.

5. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 8

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

1. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 9

Partecipazioni rilevanti

1. A partire dal momento in cui le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

2. Ai fini del presente articolo,

- per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuisca diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli Amministratori;
- per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in diminuzione) delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).

3. In esecuzione a quanto previsto dal comma 1, gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e nei termini di legge di volta in volta applicabili.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 9 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art. 2377 del Codice Civile.

6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Titolo IV

ASSEMBLEA

Articolo 10

Convocazione

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno e necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, ovvero dal Collegio Sindacale.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a centotanta giorni quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze legate all'oggetto e alla struttura della Società lo richiedano. Le convocazioni delle assemblee sia ordinaria che straordinaria sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante avvi-

so pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, alternativamente, sul quotidiano *Il Sole 24 Ore*, *Milano Finanza* e *Italia Oggi*. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2366 del Codice Civile, l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco preciso delle materie da trattare nonché le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 11

Determinazione dei Quorum

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.
2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.
3. L'Assemblea straordinaria, salvo diversi quorum di legge per specifiche deliberazioni, delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea ed avente diritto al voto.

Articolo 12

Partecipazione e rappresentanza del socio in Assemblea

1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.
2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabile nella specifica Assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.
3. La delega rilasciata è valida sia per la prima che per la seconda convocazione; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
4. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore anche se ciò non è espressamente previsto dalla delega.
5. La stessa persona o lo stesso ente giuridico non possono rappresentare più di venti soci.
6. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della Società. Similmente le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 13

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possono rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il loro voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

2. L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti e, in particolare, a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante .

Articolo 14

Presidente e segretario dell'Assemblea - verbalizzazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

2. Qualora non sia presente alcun componente del Consiglio di Amministrazione, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza assoluta dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

3. Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali dell'Assemblea straordinaria debbono essere redatti da un Notaio.

Articolo 15

Operazioni con Parti Correlate

1. Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

2. Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti

correlate e gestione dei conflitti di interesse.

3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

4. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Titolo V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 11 membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, TUF, inoltre almeno 1 (uno) dei componenti deve essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF ed almeno 1 deve appartenere al genere meno rappresentato.

2. Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del Codice Civile. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibili-

tà.

5. Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

6. Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

6. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

8. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno uno.

9. Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Minoranza") - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

12. Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli Amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza saranno tratti tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale Lista, e che un Amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), la nomina dei restanti Amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare da adottarsi con le maggioranze di legge.

13. Qualora tra i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia

presente almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

14. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione sarà tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

15. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

16. Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

16. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'Amministratore.

Articolo 17

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due o più dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione può essere fatta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

3. La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattarsi, deve essere fatta per iscritto e deve essere spedita almeno 3 (tre) giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali può osservarsi un termine più breve ma non inferiore a 1 (uno) giorno. La convocazione può essere spedita mediante posta elettronica, a mezzo fax o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti del Collegio Sindacale.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audio-conferenza, a condizione che (a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. È altresì possibile la tenuta di riunioni senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione della riunione (salvo che si tratti di riunione totalitaria).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 18

Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, quando non nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice Presidente che svolga le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente - se nominato - o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti, determinandone il compenso.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati endoconsiliari risultano da processi verbali che trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

Articolo 19

Delibere del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, i quali possono intervenire alle riunioni anche mediante sistemi di telecomunicazione (audio o video), alle stesse condizioni previste per l'Assemblea dei soci.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega.

Articolo 20

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per

L'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Articolo 21

Organi delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli non delegabili per legge, può delegare le proprie attribuzioni e poteri ad uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega e la relativa remunerazione.
2. L'Amministratore Delegato dovrà altresì relazionare sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione almeno ogni 3 (tre) mesi e comunque ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione dovesse farne richiesta.
3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, tra i suoi membri, un Comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri; il tutto nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile.
4. Oltre che uno o più Consiglieri Delegati, il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone poteri e compensi.
5. Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone le attribuzioni e gli eventuali compensi.

Articolo 22

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, nei limiti della delega, ai consiglieri muniti di delega del Consiglio ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, con facoltà per tutti di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.
2. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio di liquidazione e agli eventuali altri membri del collegio con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 23

Compenso degli Amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo fisso determinabile dall'Assemblea in sede di nomina.
2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce come ripartire tra i suoi membri il compenso deliberato di cui al precedente paragrafo 23.1, salvo che al riguardo non provveda direttamente l'Assemblea.
3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 24

Collegio Sindacale

1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibi-

li. L'Assemblea nomina altresì il presidente del Collegio Sindacale e stabilisce per tutta la durata dell'incarico il compenso dei membri.

A tale organo si applicano tutte le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

2. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

3. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Per la presentazione e il deposito delle liste si applicano le procedure di cui all'articolo 16 del presente statuto.

4. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti secondo l'ordine progressivo di presentazione due dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti da eleggere.

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato la lista risultata prima per numero di voti (la "Lista di Minoranza") vengono tratti il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b); in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza ai sensi della precedente lettera b).

5. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.

6. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 e all'art. 148, comma 3 e 4, TUF del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13 del presente statuto.

8. Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

9. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

10. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, il Collegio Sindacale sarà tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richie-

sta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

11. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Articolo 25

Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti in apposito albo a norma delle disposizioni vigenti.

Titolo VII

BILANCI - SCIoglimento

Articolo 26

Bilancio e utili

1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

2. L'utile netto del bilancio è ripartito come segue:

a) 5% (cinque per cento) alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del Codice Civile;

b) il rimanente, a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per altre destinazioni.

3. I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano diventati esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del Codice Civile.

Articolo 27

Recesso, scioglimento e liquidazione della Società

1. I soci hanno diritto di recedere solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 2437 del Codice Civile.

2. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi, in conformità all'art. 2487 del Codice Civile.

FIRMATO:

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)